

Nuovo regolamento della Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano

approvato dall'assemblea di Arabba del 28 giugno 1980 e ratificato dal Consiglio Centrale del 29 novembre 1981.

- Art. 1°) La Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano, già Club Alpino Fiumano, fondata a Fiume nel 1885, ricostituita in Italia dopo l'esodo della popolazione conseguente al secondo conflitto mondiale, riunisce di massima i soci di origine fiumana sparsi per l'Italia e all'Estero, i loro discendenti, amici e simpatizzanti, con l'intento di proseguire l'opera svolta in passato a favore dell'Alpinismo, conformemente all'Art. 1 dello Statuto del C.A.I.
- Art. 2°) Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione provvede alla Sede sociale, cura la biblioteca e l'archivio cartografico e fotografico, costituisce possibilmente una dotazione di materiale alpinistico; organizza escursioni ed ascensioni collettive, estive ed invernali e favorisce quelle individuali; costituisce e tiene in efficienza rifugi, sentieri, segnavie ed ogni altra opera alpina; cura anche associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni relative all'attività alpinistica sezionale; promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche e persegue quant'altro contemplato dall'art. 1° del Regolamento Generale.

II° SOCI

- Art. 3°) I soci sono Benemeriti, Ordinari, Aggregati e giovani secondo le disposizioni dello statuto e del Regolamento Generale. I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dalla Assemblea per le singole categorie.
- Art. 4°) La domanda di ammissione a socio redatta su apposito modulo e controfirmata da due soci appartenenti alla Sezione da almeno un anno; e per i minorenni, anche dalla firma per assenso da chi esercita la patria potestà, deve essere presentata accompagnata dalla quota annuale, dalla tassa di iscrizione, dall'importo della tessera e, per chi lo desidera, del distintivo, al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento. Chi chiede l'iscrizione a socio aggregato deve indicare la propria età o il nominativo del socio ordinario con il quale convive ed il relativo grado di parentela, ovvero la Sezione alla quale è iscritto come socio ordinario. Chi chiede l'iscrizione a socio giovane deve indicare la propria età.
- Art. 5°) Con la domanda il richiedente si impegna di osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello Sezionale, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali ed esonera la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite o di altre manifestazioni, comunque organizzate dalla Sezione stessa.
- Art. 6°) L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno avvenga accordata ha effetto dal principio dell'anno medesimo, a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo trimestre, nel qual caso ha effetto per l'anno successivo, salvo contraria richiesta del socio. L'efficacia dell'iscrizione decorre comunque dalla data di arrivo alla Sede Centrale degli elenchi nominativi.
- Art. 7°) L'obbligazione del socio annuale si intende rinnovata di anno in anno, se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo, entro il 30 Settembre le proprie dimissioni per iscritto. I soci Ordinari, Aggregati e Giovani della Sezione, per passare ad altra sezione, devono chiedere il Nulla/Osta al Consiglio Direttivo entro il 31.Marzo.
- Art. 8°) Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno; trascorso detto termine e rimasta senza esito la richiesta a domicilio della quota, ed un sollecito scritto, il socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco e gli viene sospeso l'invio delle pubblicazioni. Può essere reintegrato col successivo pagamento entro l'anno senza diritto in tal caso alle pubblicazioni arretrate.

- Art. 9°) I Soci della Sezione, Ordinari, Aggregati e Giovani, oltre a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, hanno diritto:
- a) a partecipare alle assemblee sezionali, con diritto a voto se maggiorenni e con diritto a ricoprire cariche sociali se maggiorenni ed iscritti al C.A.I. da almeno due anni;
 - b) a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità dei deliberati dei competenti organi sociali;
 - c) a frequentare la sede sociale ed a usare della biblioteca, dei materiali e degli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti;
 - d) a partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione uniformandosi alle disposizioni relative;
 - e) a usufruire dei rifugi della Sezione e, con parità di trattamento, di quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
 - f) a fregiarsi del distintivo sociale e a ricevere uno speciale se iscritti al C.A.I. ininterrottamente da 50 anni o da 25 anni.
- Art. 10°) La qualità di socio viene a cessare nei casi indicati all'art. 19 del Regolamento Generale.

III° AMMINISTRAZIONE SOCIALE

- Art. 11°) La Sezione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, in conformità alle disposizioni dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. e del Regolamento Sezionale.

IV° ASSEMBLEA GENERALE

- Art. 12°) L'Assemblea Generale dei SOCI è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno entro il mese di Giugno e in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su domanda scritta e firmata dai Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei soci, e contenente gli oggetti da trattare, da presentarsi al Consiglio stesso, il quale in tali casi deve fissare la data dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla richiesta.
- Art. 13°) Nell'Assemblea ordinaria si discutono e si approvano le relazioni ed i bilanci consuntivo e preventivo, si nominano i soci alle cariche sociali, si determinano le quote sociali, si proclamano i soci iscritti da 50 anni e da 25 anni, si discutono le iniziative che impegnano il bilancio sezionale per la costruzione, riattamento ed ampliamento di opere alpine e si trattano tutti gli altri argomenti portati all'ordine del giorno.
- Art. 14°) Sono ammessi alla discussione dell'Assemblea ordinaria tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell'ordine del giorno, e richiesti da almeno 20 soci aventi diritto al voto o richiesti dai Revisori dei Conti. Tali richieste redatte per iscritto, devono pervenire al C.D. almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.
- Art. 15°) La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci almeno 20 giorni prima dell'adunanza; da affiggersi nella sede sociale, e da inserirsi in quanto possibile nelle pubblicazioni sociali.
- Art. 16°) La deliberazione delle Assemblee vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei soci presenti aventi diritto a voto e solo valido in prima convocazione con la presenza di almeno 2 terzi dei Soci, in seconda convocazione, che può tenersi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, con qualunque numero di intervenuti. Le deliberazioni sono obbligatorie per gli assenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio avente diritto a voto può rappresentare per delega scritta un altro o altri soci, al massimo 5.
- Art. 17°) L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente. Il Presidente sceglierà il Segretario e due scrutatori, questi ultimi tra i soci non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l'assemblea in quanto possibile, oppure presso la Sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.

V° CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 18°) Il Consiglio dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali, ne amministra il patrimonio, anche per gli atti di straordinaria amministrazione, delibera le ammissioni dei nuovi soci, approva la costituzione delle sottosezioni e dei gruppi, convoca la Assemblea e ne formula l'ordine del giorno, redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale e del presente Regolamento.
- Art. 19°) Il Consiglio Direttivo composto di 11 membri viene eletto dall'Assemblea che nomina, a scrutinio segreto: il Presidente, 2 Vicepresidenti, il Segretario-Cassiere e 7 consiglieri.
- Art. 20°) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti deve convocare l'Assemblea per la nomina dei mancanti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio deve convocarsi l'Assemblea nel termine di trenta giorni, ove occorre, a cura dei Revisori dei Conti.
- Art. 21°) Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci o a richiesta di 4 Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno otto giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La riunione del Consiglio, per essere valida, deve essere presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente e le deliberazioni prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno 6 Consiglieri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.
- Art. 22°) Il Presidente rappresenta anche legalmente la Sezione a tutti gli effetti, firma col Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento, provvede coadiuvato dal Segretario e dal Vice Segretario alla esecuzione delle deliberazioni consiliari e al coordinamento delle attività delle singole commissioni. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente il quale ne fa le veci ad ogni effetto, e in mancanza anche di questo dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.

VI° REVISORI DEI CONTI

- Art. 23°) I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno i compiti ed esercitano le funzioni previste dall'art. 25 del Regolamento Generale e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

VII° DELEGATI ALLA SEDE CENTRALE

- Art. 24°) I Delegati alla Sede Centrale rappresentano col presidente la sezione all'Assemblea dei Delegati. Essi sono nominati annualmente dall'Assemblea a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

VIII° COMMISSIONI

- Art. 25°) Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente tra i Consiglieri ed i Soci alla nomina di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

IX° MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 26°) Le Modificazioni al presente Regolamento devono essere deliberate da un'assemblea valida in prima convocazione con l'intervento di almeno 2 terzi dei Soci e in seconda convocazione, da tenersi non prima di dieci e non oltre i 30 giorni dalla prima con qualunque numero di intervenuti e in entrambi i casi con la maggioranza dei due terzi di votanti.

X° SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 27°) La Sezione può essere sciolta con deliberazione presa dall'assemblea generale dei soci col voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto, e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

XI° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28°) I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo, o nei casi di urgenza della Presidenza nè ci si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio.

Art. 29°) Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli e in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione e a discapito delle medesime.

Art. 30°) Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale, e le norme ai competenti organi sociali.

XII° DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31°) Il Presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e la ratifica del Consiglio Centrale. Il Consiglio Direttivo Sezionale è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Consiglio Centrale in sede di ratifica.